

Documenti

FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI



dei Diritti dei bambini

Nei documenti internazionali
e nella legislazione italiana

...illo,
ndo la presente Di
comun
Dichiar
e donne di tu
manità deve offrire
dichiarano ed a
al di là di ogni conse
"1. Al fanciullo si deve
al suo
sviluppo, sia ma
"2. Il fanciullo che ha
fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo handicappato deve essere aiutato;
"3. Il fanciullo deve essere
fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnare
deve essere protetto contro ogni forma di sfruttame
llevato nella consapevolezza che i suoi t

*I vostri figli non sono i vostri figli.
Sono i figli e le figlie della sete che in se stessa
ha la vita.
Essi non vengono da voi ma attraverso voi.
E non vi appartengono benché viviate insieme.
Potete amarli ma non costringerli ai vostri pensieri.
Poiché essi hanno i loro pensieri.
Potete custodire i loro corpi, ma non le anime loro.
Poiché abitano la casa del futuro, che neppure in sogno
vi sarà concesso visitare.
Cercherete di essere simili a loro, ma non potrete farli
simili a voi.
Poiché la vita procede e non s'attarda sul passato.
Voi siete gli archi da cui i figli, le vostre frecce vive,
sono scoccati in avanti.
L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero infinito,
e con la forza vi tende, affinché le sue frecce vadano
rapide e lontane.
In gioia siate tesi nelle mani dell' Arciere.
Poiché come ama il volo della freccia,
così ama la fermezza dell' arco.*

Gibran Kahlil Gibran

Dei diritti dei bambini

nei documenti internazionali
e nella legislazione italiana

FRANCESCO
ROBERTO
FRANCESCO
FONDAZIONE



23 Gennaio 1973 - 23 Gennaio 1999

PREFAZIONE

+ card. Carlo Maria Martini

Arcivescovo di Milano

La pubblicazione di un opuscolo sui *diritti dei bambini nei documenti internazionali e nella legislazione italiana* non può che essere salutata con soddisfazione, soprattutto se essa, come nel nostro caso, vuole essere un contributo offerto in particolare agli alunni delle scuole medie per la loro complessiva maturazione umana e civile.

Un simile sussidio si rivela tanto più utile in un momento come il nostro nel quale non è difficile riscontrare la presenza di atteggiamenti contraddittori o di qualche evidente paradosso. Da una parte, infatti, almeno verbalmente e tramite dichiarazioni solenni, la nostra epoca sembra costituirsi come quella dei diritti dei bambini e non mancano atteggiamenti di cura e di attenzione verso di loro. Dall'altra, però, in varie parti del mondo, molti bambini continuano purtroppo a soffrire e ad essere minacciati: patiscono la fame e la miseria, muoiono a causa delle malattie e della denutrizione, cadono vittime delle guerre, vengono abbandonati dai genitori e condannati a rimanere senza casa, subiscono molte forme di violenza e di prepotenza da parte degli adulti, sono costretti ad essere, mediante il lavoro minorile, veri e propri schiavi, forzati della sopravvivenza individuale e familiare.

In questo contesto, la proclamazione dei diritti dei bambini rischia di ridursi a una semplice, seppure importante, dichiarazione di principio a livello astrattamente giuridico. Perché tale rischio possa essere superato e i loro diritti non siano semplicemente enunciati e considerati come un generi-

co corollario dei diritti del cittadino, è necessario riconoscere la dignità personale di ogni bambino.

Si tratta di lasciarsi guidare dalla convinzione che - come scriveva un famoso teologo tedesco, Romano Guardini - “il bambino non esiste solo per diventare adulto, ma anche, anzi, in primo luogo, per essere se stesso, un bambino, e, in quanto bambino, uomo, giacché la persona vivente è, in ogni fase della sua vita, un uomo, a condizione che la singola fase sia autenticamente e pienamente vissuta secondo il suo senso profondo”.

È questa una sfida che interpella tutti: dai ragazzi stessi, chiamati appunto ad “essere se stessi”, ai genitori, agli educatori e a tutti gli adulti, dai quali si chiede di riscoprire il senso stesso dell’esistenza e la dignità della loro missione educativa. Se, infatti, sapremo concepire l’esistenza di tutti e di ciascuno come realtà donata e da donare, sapremo vivere in un atteggiamento di radicale apertura, di estremo rispetto e di generoso e intelligente aiuto nei confronti dell’altro, soprattutto di chi sta lentamente e faticosamente, ma anche gioiosamente, schiudendosi a se stesso e agli altri.

Mentre esprimo il mio compiacimento alla Fondazione Roberto Franceschi e alla sua Presidente per questa pubblicazione, auspico che la lettura attenta dei documenti in essa riportati favorisca in tutti e in ciascuno una più nitida coscienza della dignità di ogni bambino e del suo essere dono e benedizione per ogni famiglia e per l’intera convivenza umana.

Era una sera come molte altre quel 16 aprile 1995.

Iqbal Mashi tornava a casa sua in bicicletta. Un colpo di fucile lo raggiunse e lo uccise mettendo fine alla sua breve e coraggiosa vita. La sua storia venne raccontata dai giornali di tutto il mondo.

Iqbal nacque in Pakistan da una famiglia poverissima. A soli 4 anni fu venduto dai genitori a una fabbrica di tappeti e fino ai 10 anni rimase incatenato ad un telaio.



Il padrone pretendeva 10 mila nodi al giorno (un tappeto di 5 metri quadri ne richiede più di 622 mila) anche a costo di farlo rimanere accucciato 12-13 ore ininterrotte a respirare pulviscolo di lana che danneggiava i polmoni senza rimedio.

La sua paga per tanto lavoro era di una rupia al giorno (55 lire). Iqbal si ribellò alla sua schiavitù divenendo un sindacalista dei bambini lavoratori. Incominciò allora a denunciare le condizioni di vita cui erano costretti milioni di suoi fratelli. A dodici anni ricevette un premio internazionale per il suo impegno, fu allora che maturò il desiderio di diventare avvocato per poter difendere ancora meglio i suoi coetanei.

Iqbal diventò un personaggio troppo scomodo per chi si arricchiva sul lavoro dei bambini: la mafia dei tappeti lo condannò a morte.

Quando fu ucciso correva in bicicletta, pensandosi forse libero di essere solo un bambino e non il simbolo di un dramma.

ha milioni di fratelli

Indice

PREFAZIONE

+ card. Carlo Maria Martini

I DIRITTI DEI MINORI NEI DOCUMENTI INTERNAZIONALI

- DICHIARAZIONE DI GINEVRA** pag. 11
Lega delle Nazioni, Ginevra, 1924
- DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL BAMBINO** pag. 12
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1959
- CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA** pag. 15
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1989
- CONVENZIONE ILO N. 138** pag. 55
International Labour Organization, 1973
- CONFERENZA DI OSLO SUL LAVORO INFANTILE** pag. 57
Organizzata dall'UNICEF il 27-30 ottobre 1997

I DIRITTI DEI MINORI NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

- LEGGE N. 977** pag. 63
17 ottobre 1967
- CARTA DI IMPEGNI** pag. 66
Sottoscritta da Governo e Parti Sociali, 1988

CONTRIBUTI

- QUALE RAPPORTO TRA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI E LAVORO MINORILE?** pag. 73
Dr. Carlo Devillanova
- IN MARCIA PER I DIRITTI DELL'INFANZIA** pag. 83
Aprile 1997- Giugno 1998, le proposte della Global March
- KURDISTAN PARK** pag. 85
La testimonianza di Gino Strada, chirurgo di Emergency

ARTICOLO 1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nazionale, senza distinzione alcuna di razza, di sesso, di lingua, di religione, di altro genere, del fanciullo o della madre, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro invalidità, della loro condizione.

2. Gli Stati parti devono adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il fanciullo sia protetto da ogni discriminazione o di sanzione sulla base delle opinioni espresse o il credo del fanciullo o di membri della sua famiglia.

ARTICOLO

1. In tutte le decisioni riguardanti il fanciullo da istituzioni di assistenza

rispettare i diritti-
ente Convenzione

lo nel proprio ambito giurisdiz-
a per ragioni di razza, di colo-
gione, di opinione politica o di
dei suoi genitori o tutori, della
o sociale, della loro ricchezza,
ro nascita o di qualunque altra

**I diritti dei minori
nei documenti internazionali**

are ogni misura appropriata per
a protetto contro ogni forma di
motivata dallo status, le attività,
o dei suoi genitori, dei suoi tuto-
iglia.

COLO 3

danti i fanciulli che scaturiscano
sociale, private o pubbliche, tribu-
e organi legislativi, l'interesse



DICHIARAZIONE DI GINEVRA

Legge delle Nazioni, Ginevra, Marzo 1924

L'Assemblea approva la dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente nota come la Dichiarazione di Ginevra, ed invita gli Stati membri della Lega a seguirne i principi nelle attività per il benessere del fanciullo.

“Secondo la presente Dichiarazione dei diritti del fanciullo, comunemente nota come la Dichiarazione di Ginevra, uomini e donne di tutte le nazioni, riconoscendo che l'umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede, dichiarano ed accettano come loro dovere che, oltre e al di là di ogni considerazione di razza, nazionalità e credo:

1. Al fanciullo si devono dare i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale.
2. Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l'orfano ed il trovatello devono essere ospitati e soccorsi.
3. Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria.
4. Il fanciullo deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento.
5. Il fanciullo deve essere allevato nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri uomini.

Secondo la dichiarazione del Presidente, la Dichiarazione qui riprodotta, adottata all'umanità, rappresenta la Carta del fanciullo della Società delle Nazioni”.

*Traduzione effettuata da Le Quien Ngo Dinh riveduta da M.R. Saulle.
In “Lega delle Nazioni”, Giornale Ufficiale, supplemento speciale n. 23, Atti della Quinta Assemblea, Testo dei Dibattiti, Ginevra 1924.*

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL BAMBINO

Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 Novembre 1959

Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà;

Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (), le Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione alcuna, specialmente di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale e sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;*

Considerato che il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;

Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata enunciata nella Dichiarazione del 1924 sui diritti del bambino ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al benessere dell'infanzia;

Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se stessa;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Bambino affinché esso abbia un'infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto per mezzo di provvedimenti legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei seguenti principi:

(*) Pubblicata dalla Fondazione Franceschi nel gennaio '98 nella collana Documenti

1. Il bambino deve godere di tutti i diritti enunciati nella presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuti a tutti i bambini senza eccezione alcuna, e senza distinzione o discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al bambino stesso o alla sua famiglia.
2. Il bambino deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale, in condizioni di libertà e di dignità. Nella adozione delle leggi rivolte a tal fine, la considerazione determinante deve essere il superiore interesse del bambino.
3. Il bambino ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e a una sua nazionalità.
4. Il bambino deve beneficiare della sicurezza sociale. Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e la protezione sociale adeguata, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita. Il bambino ha diritto ad una alimentazione, a un alloggio, a svaghi e a cure mediche adeguati.
5. Il bambino che si trova in situazioni di minorazione fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento, l'educazione e le cure speciali di cui abbisogna per il suo stato o per la sua condizione.
6. Il bambino, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in un'atmosfera di affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei

bambini senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.

7. Il bambino ha diritto a un'educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha diritto a godere di un'educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale, e di divenire un bambino utile alla società. Il superiore interesse del bambino deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione, del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui genitori. Il bambino deve avere tutte le possibilità di dedicarsi a giochi e ad attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.
8. In tutte le circostanze il bambino deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso.
9. Il bambino deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta. Il bambino non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere una occupazione o un impiego che nuociano alla salute o che ostacolano il suo sviluppo fisico, mentale, o morale.
10. Il bambino deve essere protetto contro le pratiche che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione religiosa e a ogni altra forma di discriminazione. Deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, divenuta legge dello Stato Italiano il 27 maggio 1991

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Considerato che, in conformità ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace del mondo,

Tenuto presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato, nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia libertà,

Riconosciuto che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani che ad ogni individuo spettano tutte le libertà ed i diritti che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione,

Ricordato che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di protezione ed assistenza,

Convinti che la famiglia, quale nucleo fondamentale della Società e quale ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione necessarie per poter assumere pienamente le sue responsabilità all'interno della comunità,

Riconosciuto che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, amore e comprensione,

Considerato che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere

una vita individuale nella Società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà,

Tenuto presente che la necessità di accordare speciale protezione al fanciullo è stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959, ed è stata riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo della protezione dell'infanzia,

Tenuto presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",

Richiamate le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici relativi alla protezione e al benessere dell'infanzia con particolare riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale (risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'Insieme di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato (risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),

Riconosciuto che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolare difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione,

Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE PRIMA

ARTICOLO 1

Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.

ARTICOLO 2

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra condizione.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o di membri della sua famiglia.

ARTICOLO 3

1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e amministrativo.
3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che le istituzioni, i

servizi e le strutture responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.



Nel corso degli ultimi 10 anni i conflitti armati hanno ucciso 2 milioni di bambini, ne hanno reso disabili 4-5 milioni, ne hanno lasciato senza casa 12 milioni, ne hanno reso orfani o separati dai genitori più di 1 milione e psicologicamente traumatizzati almeno 10 milioni.

- Nel 1992 mezzo milione di bambini al di sotto dei cinque anni è stato vittima di conflitti armati, mentre quelli feriti o mutilati sono stati molti di più.
- **In Cecenia**, tra febbraio e marzo 1995 il 40% dei bambini è stato coinvolto da disastri civili; a Sarajevo, Bosnia, un bambino su quattro è stato ferito; in Somalia più della metà dei bambini sotto i cinque anni, vivi all'inizio di gennaio 1992, sono morti nel corso dello stesso anno.
- **In Mozambico**, durante il periodo di guerra, circa i 2/3 dei 2 milioni di bambini iscritti alla scuola primaria non hanno avuto accesso alcuno all'istruzione.

(fonte: *Mani Tese*).

ARTICOLO 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione.

Per quanto attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro della cooperazione internazionale.

ARTICOLO 5

Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili del fanciullo,

di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.

ARTICOLO 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.



Chamchamal - villaggio curdo - febbraio 1998

Cinque fratelli trovano una mina Valmara 69 in un torrente vicino alla loro abitazione. Dashti e Hawre, 5 e 6 anni, muoiono al momento dell'esplosione. Mushen, 11 anni, perde la gamba sinistra; Kava, 13 anni, perde entrambi gli arti inferiori e il braccio destro; Aran, 15 anni, subisce una laparotomia perché aveva l'intestino distrutto e riporta gravi fratture ai piedi.

- Nei centri chirurgici di Emergency nel Kurdistan iracheno, da febbraio '96 a settembre '98, sono stati ricoverati 1281 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni di cui 189 colpiti da proiettili, 594 da frammenti metallici (bombe e granate), 90 per mine antipersona, 323 ustionati e 85 vittime di altri atti di guerra.

(fonte: *Emergency*)

- **L'Italia** è stata tra i maggiori produttori di mine antipersona ma, grazie ad una intensa campagna di sensibilizzazione e alla mobilitazione della società civile (che ha visto in prima fila gli stessi operai impiegati nelle fabbriche d'armi anche a costo di perdere il lavoro) ha approvato nel 1997 una legge in Parlamento di cui riportiamo il primo articolo:

Legge n°374/1997 Articolo I

- 1.1 È vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento, ... (omissis)
- 1.2 Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita e la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione o parti di essa.
- 1.3 Sono vietati l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei



diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse e l'utilizzazione e la cessione a qualsiasi titolo di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o parti di esse.

(Gazzetta ufficiale del 31/11/1997)

2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.



In **America Latina**, i bambini di strada vengono considerati dei criminali e dei *socialmente indesiderabili* dai tutori dell'ordine pubblico. Essi vengono eliminati in operazioni di *pulizia sociale* con la complicità, talvolta, dei commercianti che temono gli effetti di questa microcriminalità. Un caso emblematico in questo senso è ciò che accadde a Bogotà l'11 agosto 1993: numerosi cartelli simili nella forma e nel contenuto a dei necrologi furono appesi per le strade, annunciavano lo sterminio dei *delinquenti* ed erano firmati da industriali, da negozianti e da gruppi civici. Vennero esposti proprio alla vigilia di una conferenza internazionale sulla violenza contro i bambini.

(fonte: Amnesty International)

ARTICOLO 7

1. Il fanciullo dovrà essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile, a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.

ARTICOLO 8

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze illegali.

2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.

ARTICOLO 9

1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quali quelli in cui si verificano episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattito e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati parti debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa, sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi inoltre che la pre-

sentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.



La *sparizione* ha lo scopo di imprigionare o sopprimere quelle persone che lo stato non può **legalmente** incriminare e che è riluttante a processare pubblicamente. Il termine **scomparso** o **desaparecido** entrò per la prima volta nel vocabolario delle organizzazioni umanitarie quando, negli anni '60 in Guatemala, quando il governo iniziò a eliminare segretamente gli avversari politici. Quella pratica si diffuse come una orribile epidemia in tutti i continenti. In Ruanda e in Burundi, le opposte milizie Hutu e Tusti hanno rapito, ucciso, fatto *sparire* decine di migliaia di ragazzi colpevoli solo di appartenere all'etnia nemica o di essere imparentati con oppositori politici. La radio governativa di Kigali *Mille Collines* ha ripetutamente incoraggiato la popolazione Hutu a uccidere i bambini Tusti trasmettendo l'agghiacciante slogan "per distruggere i topi grandi, devi ucciderli da piccoli". Dopo l'ondata di uccisioni del 1993/94, circa 900.000 bambini sono rimasti orfani o i loro genitori risultano *scomparsi*.

- In **Argentina**, sotto il regime militare (1976/1983), migliaia di persone sono *scomparse*; molte donne che hanno partorito i propri figli in centri di detenzione segreta se li sono visti sottrarre da appartenenti alle forze di sicurezza che, in alcuni casi li hanno allevati come figli propri. *Le Nonne di Plaza de Mayo*, un gruppo di donne alla ricerca dei propri nipoti, hanno stimato che nel periodo della cosiddetta *guerra sporca* sono scomparsi oltre 200 bambini. Il 24 Novembre 1998, l'ammiraglio Masera uno dei capi di quella giunta militare, è stato arrestato con l'accusa di sottrazione di minore. La magistratura argentina ha finalmente trovato il modo per perseguire quei militari che si sono macchiati di gravi crimini contro l'umanità.
- Le violazioni dei diritti umani verificatesi in **Cile** durante il governo golpista del generale Augusto Pinochet (1973/90) comprendono migliaia di casi di torture, esecuzioni e sparizioni. Il destino della maggior parte dei *desaparecidos* rimane tuttora sconosciuto. Nell'ottobre del 1998 i giudici spagnoli Castellòn e Gàrzon hanno chiesto l'arresto e l'estradizione nel loro paese



del Generale Pinochet, in quel momento in visita d'affari nel Regno Unito, al fine di processarlo per l'omicidio di diversi cittadini spagnoli residenti in Cile al momento del golpe e per violazione dei diritti umani. (fonte: *Amnesty International*)

ARTICOLO 10

1. In conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario e sollecitudine.

Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti ed i membri della loro famiglia.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese.

Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere soggetto esclusivamente alle restrizioni previste dalla legge che risultino necessarie per proteggere la Sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

ARTICOLO 11

1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).
2. A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli accordi esistenti.

ARTICOLO 12

1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia dando alle opinioni del fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.



In occasione dell'ultimo Salone *B! Come bambino*, il mensile *Insieme*, della Rcs periodici, ha assegnato a **Fano** il premio per la *Città dei bambini*; la località marchigiana è stata scelta tra una decina di città perché spesso il Consiglio Comunale apre le sue porte ai bambini, tenendo poi nel dovuto conto le loro proposte ed i loro progetti che vengono in seguito interpretate da architetti ed urbanisti. Al secondo posto è finita Genova, mentre negativo è stato il giudizio su Milano.....

(Corriere della Sera, 19 settembre 1998)

2. A tal fine, verrà in particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.

ARTICOLO 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a prescindere dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
 - a) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui;
 - b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica.

ARTICOLO 14

1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono alle sue capacità evolutive.
3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e le libertà ed i diritti fondamentali altrui.



In **Tibet**, negli ultimi anni diversi bambini sono stati arrestati per aver pacificamente espresso le proprie idee. Le norme cinesi proibiscono ai minori di 18 anni di diventare monache o monaci, ma molti giovani tibetani si trasferiscono dentro o nelle vicinanze di un monastero per essere educati nella maniera tradizionale tibetana.

- Nella regione del **Kosovo**, poco prima della disgregazione della Repubblica Jugoslava, nel 1990, bambini appartenenti alla etnia albanese furono arrestati per avere richiesto l'insegnamento della loro lingua a scuola.

(fonte: *Amnesty International*)

ARTICOLO 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunione pacifica.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge e che risultino necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le libertà altrui.

ARTICOLO 16

1. Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbi-

trarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione.

2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.



CARTA DI TREVISO, 1989.

La FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e l'Ordine Nazionale dei Giornalisti sottoscrivono, in collaborazione con "Il Telefono Azzurro", il seguente protocollo d'intesa:

- a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione;
- b) la tutela della personalità del minore si estende - anche tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti - a fatti che non siano specificatamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozioni e affidamento, figli di genitori carcerati etc) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni;
- c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare esclusivamente il proprio interesse;
- d) per i casi ove manchi un'univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell'interesse del minore;
- e) se, nell'interesse del minore - esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi - si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente...

(fonte: www.azzurro.it)

ARTICOLO 17

Gli Stati parti riconoscono l'importante funzione svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:

- a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
- b) incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
- d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti a minoranze;
- e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuociano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 18.



Ogni anno, nella seconda domenica di Dicembre, l'Unicef, unitamente al Consiglio Internazionale delle Accademie delle Arti e Scienze Televisive, celebra la Giornata Internazionale dei Programmi Radiotelevisivi per l'Infanzia.

Si tratta di un'iniziativa a cui partecipano migliaia di enti radio-televisivi di tutto il mondo che, per un giorno, si *sintonizzano sui bambini*, diffondendo programmi di qualità a loro indirizzati o coinvolgendoli in prima persona nel processo di programmazione di trasmissioni che parlano delle loro speranze e dei loro sogni o dove possono scambiare pareri ed informazioni tra *pari*. Ad esempio, l'ultima Giornata Internazionale celebrata il 13/12/98 ha avuto come protagonista un personaggio animato, Meena, ideato e forgiato seguendo le indicazioni e i suggerimenti di oltre 10.000 bam-



bini del Sudest asiatico: sarà l'ambasciatore della loro cultura, dei loro problemi e dei loro sogni tra tutti i ragazzi del mondo per il 1999.

(www.unicef.org/icdb)

- In **Italia**, è attualmente in vigore un Codice di autodisciplina che impegna le aziende televisive operanti nel nostro Paese a migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni destinate ai minori, a controllare i contenuti della pubblicità nelle fasce orarie preferite dai bambini e a proteggerli da immagini di violenza non effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie. Questo accordo è stato proposto dal Comitato Tv-Minori della Presidenza del Consiglio e sottoscritto dalla Rai, da Mediaset, da Cecchi Gori Communications, dalla Federazione Radio Televisioni e dall'Associazione Editori Radiotelevisivi a Roma il 26/11/97

(Il testo al sito della Presidenza del Consiglio <http://die.pcm.it>)

ARTICOLO 18

1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. Le responsabilità di allevare il fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza all'infanzia.
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi requisiti per usufruirne.

ARTICOLO 19

1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure protettive comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali è affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.

ARTICOLO 20

1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, avrà diritto a speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.
2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternativa in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la *kafala* prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in caso di necessità, la sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scelta di queste soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

ARTICOLO 21

Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo

costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:

- a) assicurare che l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni e consigli necessari in materia;
- b) riconoscere che l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
- c) assicurare, in caso di adozione in altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;
- d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
- e) perseguire gli obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o dagli organi competenti.

ARTICOLO 22

1. Gli Stati parti devono prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di rifugiato o che sia considerato rifugiato in virtù delle leggi e procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle Nazioni

Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né i genitori, né alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di cui fruisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.



Lecce, 10 ottobre 1998 - Hanno gettato nove bambini in mare per sfuggire ai carabinieri: tre erano neonati. Così alcuni scafisti killer, che trasportavano clandestini albanesi e del Kosovo, hanno reagito dopo essere stati intercettati dalle motovedette (dei carabinieri, ndr.) a nord di San Cataldo di Lecce.

Abbandonando i bambini in mare, gli scafisti sapevano che i genitori si sarebbero gettati a salvarli. Tutti i piccoli sono stati tratti in salvo...Gli scafisti invece sono riusciti a fuggire"

(D. Castellana - La Repubblica)

- Ogni anno, in **Italia**, arrivano da soli parecchie centinaia di bambini profughi senza genitori: in un ambiente culturalmente estraneo dove la loro lingua non è conosciuta o parlata, essi si devono confrontare con difficoltà davvero enormi. (...) I giovani costituiscono oltre la metà dei profughi e dei rifugiati nel mondo: tra questi, più di 20 milioni sono bambini. Fuggono non solo perché vittime di guerre e conflitti locali, ma perché spesso sono bersaglio di operazioni omicide mirate ad eliminare intere etnie o fedeli di religioni diverse o perché hanno genitori a cui vengono negati i più elementari diritti civili. Talvolta, proprio perché troppo piccoli, non viene loro riconosciuto nemmeno lo stato di rifugiato, specie se politico.

(fonte: www.amnesty.org)

ARTICOLO 23

1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente o

- mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri che si prendano cura di lui.
 3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità al paragrafo 2 sarà gratuita, ogniqualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
 4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medico, psicologico e funzionale del fanciullo disabile tra cui la diffusione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per:
 - a) ridurre il tasso di mortalità neonatale ed infantile;
 - b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
 - c) combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento ambientale;
 - d) garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
 - e) garantire che tutti i membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
 - f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.



Ogni anno il morbillo uccide ancora un milione di bambini, la diarrea 3 milioni, la poliomelite 140.000, la pertosse 400.000, il tetano 500.000. Tuttora 250.000 bambini all'anno diventano ciechi per carenze di vitamina A, quando è possibile fornirla in capsule per poche lire e oltre 100.000 bambini vengono colpiti



ti da cretinismo per carenza di iodio, quando ciò si potrebbe prevenire integrando le forniture di sale a costi irrisori. Eppure con "solo" 25 miliardi di dollari (il costo di una breve guerra moderna e meno di quanto gli americani spendono in birra e gli europei in vino in 2 ann) in dieci anni si potrebbero dotare tutti i bambini del sud del mondo di acqua potabile, sanità ed istruzione di base.

(fonte: UNICEF)

ARTICOLO 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.

ARTICOLO 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonché delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché questo diritto venga pienamente realizzato in conformità alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento, nonché di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.



Sull' etichetta ci sarà pure scritto Mattel o Chicco ma ormai l'80% dei giocattoli di tutto il mondo è fatto in **Cina**, **Thailandia** e **Indonesia** con manodopera infantile. Bambini che per 12 ore si trovano a contatto con polimeri e plastica infiammabile, in ambienti surriscaldati, con poco cibo e dormendo in capannoni-ghetto. Nel 1993 due fabbriche di giocattoli in Thailandia e Cina, hanno preso fuoco. Centinaia le vittime tra cui molte ragazzine. Una delle fabbriche produceva per Chicco. Contro il commercio dei giocattoli pro-



dotti con manodopera infantile è in corso la *Toycott* (toy=giocattolo).
(fonte: *Mani Tese*)

Articolo 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.



Milano non ha nulla per i bambini. A partire dalle macchine parcheggiate sui marciapiedi che intralciano il passaggio di carrozzine e i primi passi dei piccoli. Per proseguire con i parchi, pieni soprattutto di motorini incontrollati, di cacche di cani e di siringhe abbandonate. E poi lo smog, i rumori, le liste d'attesa per gli asili e i rari spazi ricreativi. Milano non è una città a misura di bambino e chi la governa non sembra aver capito l'emergenza. La prima emergenza comincia dai nidi e dalle materne dove c'è una clamorosa carenza di posti: rispetto alle 7.000 domande c'è un'esclusione di oltre 2.000 bambini. A questi si devono aggiungere i figli delle mamme che non lavorano e nemmeno ci provano a mettersi in lista perché sono le ultime in graduatoria.....

(E. Soglio, *Corriere della Sera* - 8/9/98)

3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una

responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonché la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti

ARTICOLO 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali opportunità, devono in particolare:
 - a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
 - b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
 - c) rendere l'istruzione superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo appropriato;
 - d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla portata di tutti i fanciulli;
 - e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità alla presente Convenzione.
3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.



"Nei paesi in via di sviluppo circa il 30% dei bambini iscritti alla scuola elementare non la terminano.

Oltre 100 milioni di bambini - il 60% dei quali ragazze - non la frequenta del tutto."

(C. Bellamy - UNICEF, Conferenza sul Lavoro Minorile,
Amsterdam 26/27 febbraio 1997)

- In **Italia**, nel 1995, i ragazzi di 15-19 anni che hanno lasciato la scuola o che non avevano conseguito la licenza media erano il 4,7%, con una percentuale più alta dei maschi rispetto alle femmine (5% contro il 4,3%). Il passaggio dalle medie alle superiori viene effettuato dalla quasi totalità degli studenti. Nell'anno scolastico 1994/95, su 100 studenti licenziati ben 92 si sono iscritti ad una scuola superiore. Di questi, però, solo il 75% è giunto al traguardo, mentre il 6,6% ha interrotto gli studi e il 7,3% è stato respinto. I più elevati tassi di passaggio dalle medie alle superiori si trovano al Centro (99,8%), seguito dal Nord (90,9%) e dal Mezzogiorno (89,2%), dove risulta più alta anche la percentuale di ripetenti.

(D. Mazzi - Politiche sociali e servizi - pag.121 Ed.Vita e Pensiero)

ARTICOLO 29

1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:
 - a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
 - b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
 - c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;
 - d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i

popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine autoctona;

- e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali istituti risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

ARTICOLO 30

Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o linguistiche o persone di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctono non deve essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare o praticare religione o di avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.



In **Bulgaria**, la polizia si accanisce in modo particolare contro l'etnia Rom, i quali vengono brutalmente picchiati e sottoposti a maltrattamenti e torture al momento dell'arresto. Il quattordicenne Anton Stefanov Assenov è stato malmenato nel settembre del 1992 nella stazione di autobus di Shumen e poi nella sede della polizia. Un medico ha riscontrato ferite e abrasioni sul suo corpo, ma alla denuncia presentata dai genitori del ragazzo le autorità hanno difeso gli agenti accusando il padre Anton, che a sua volta era stato percosso, di avere lui stesso picchiato suo figlio.

(fonte: *Amnesty International*)

ARTICOLO 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività di

natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.



CARTA DELLE CITTA' EDUCATIVE

Congresso Internazionale delle Città Educative - Barcellona novembre 1990

- 1 Tutti i bambini e i giovani della città devono poter godere in piena libertà ed uguaglianza, dei mezzi e delle opportunità di formazione, di loisir e di sviluppo personale che essa offre...
- 2 Le municipalità eserciteranno con efficacia i poteri che loro competono in materia di educazione...
- 6 La municipalità valuterà l'impatto sui bambini delle offerte culturali, ricreative, d'informazione, pubblicitarie o altro non formulate secondo la loro intenzione...
- 9 La città deve schiudere agli adolescenti e ai giovani la prospettiva di un posto nella società...
- 12 La città favorirà l'associazionismo...
- 13 La città educativa deve insegnare ai bambini ed ai giovani ad informarsi...
- 17 La città deve garantire la qualità della vita partendo da un ambiente salutare e da un paesaggio urbano in equilibrio con il suo ambiente naturale.
- 18 La città incoraggerà la libertà e la diversità culturale...
- 20 Una città educativa non deve separare le generazioni...

(Tra le Città firmatarie della Carta: Bologna, Venezia, Torino, Madrid, Parigi, Gerusalemme, Praga, Nairobi, Buenos Ayres, Lisbona, Ginevra, Berlino, Dakar...)

ARTICOLO 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti ad altri strumenti internazionali, gli Stati

parti devono in particolare:

- a) fissare l'età minima per essere ammessi ad un impiego;
- b) stabilire un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
- c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo.



Secondo le ultime stime dell'**ILO** (Organizzazione Internazionale del Lavoro), sarebbero ben 250 milioni i bambini tra i 5 e 14 anni che lavorerebbero in tutto il mondo; la maggior parte di essi si trova nei paesi in via di sviluppo (61% in Asia, 32% in Africa e 7% in America Latina): piantagioni, conerie, cave, miniere, laboratori tessili o di giocattoli (ad es. palloni da calcio usati anche in competizioni internazionali), selezione dei rifiuti, trasporto di pesi, edilizia, lavoro domestico. Il loro orario di lavoro è superiore a quello degli adulti (almeno 60 ore settimanali) e la loro paga è nettamente inferiore, spesso solo alcuni spiccioli.

- Un esempio famoso: la Nike. Secondo la rete televisiva americana CBS, Nike recluta in Vietnam giovanissimi pagandoli 20 centesimi di dollaro all'ora, circa L. 360 ,ma in compenso ha offerto ad un famoso giocatore di basket 20 milioni di dollari (36 miliardi di Lire) come cachet pubblicitario, una somma decisamente superiore al totale dei salari pagati in un anno a tutte le operaie indonesiane, moltissime delle quali bambine, che lavorano a 5000 lire alla settimana: basti pensare che con una cifra inferiore, 10 miliardi, si potrebbero sottrarre al lavoro e mandare a scuola per un anno almeno 20.000 bambini di aree povere del paese. (fonte: CBS)
- Ma anche i paesi industrializzati hanno i loro *piccoli schiavi*: negli Usa il 28% dei ragazzi sotto i 15 anni lavora almeno una parte dell'anno ed in condizioni vietate dalla legge, mentre a Birmingham, in Inghilterra -il primo paese a regolare il lavoro infantile nel 1833- si arriva al 43% dei ragazzi tra i 10 e 16 anni.
- La **CGIL** ha dedicato il 1998 al problema del lavoro minorile. Tra le numerose iniziative ha sviluppato una ricerca sull'intero terri-



torio nazionale per meglio definire l'entità del problema in Italia, analizzarne le cause sociali, culturali ed economiche al fine di individuare gli strumenti per contrastarlo efficacemente.

Secondo questa indagine, in Italia ci sono almeno 300.000 bambini che lavorano su un totale di 5.700.000 minori di 14 anni, ma il numero è decisamente destinato a crescere, secondo altre fonti, sino a 500.000. Il fenomeno è presente sia al nord che al sud e le attività più interessate sono quelle tessili, la lavorazione del pellame ma anche lavavetri, braccianti, pastori e fattorini. Le motivazioni che spingono i ragazzi al lavoro sono dettate dal bisogno, ma esiste una larghissima fascia di giovanissimi che lo fanno per potersi permettere consumi (computer, abiti, motorini) altrimenti non praticabili. (Fonte: CGIL)

ARTICOLO 33

Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.



Milano, uno dei tanti quartieri definiti *a rischio*: il Molise-Calvaireate. Case popolari: degrado e disagio, famiglie allo sfascio e istituzioni che sovente latitano. In una Milano che non è certo il Brasile, che di sicuro non ha i *meninos de rua* però ha molti dei suoi bambini che stanno troppo per strada.

Con tutti i pericoli che questo comporta. C'era molta droga, da queste parti. I più giovani coinvolti come portatori di morte e come vittime.

Qualche tempo fa, in quelle vie, il piccolo Fabio, nove anni appena, andava in giro con un sacchetto in mano. Dentro c'era la droga e lui senza nemmeno capirlo era già uno spacciatore... Infanzia tradita e adolescenza perduta.

(C. Lovati - Corriere della Sera-19/20 settembre 1998)

- Secondo l'indagine svolta dalla CGIL la malavita che controlla il traffico delle droghe utilizza frequentemente bambini e ado-



lescenti come corrieri e spacciatori in quanto essi non sono perseguibili penalmente. (fonte: CGIL)

ARTICOLO 34

Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:

- a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
- b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
- c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.



Almeno 2 milioni di bambini nel mondo vengono costretti alla prostituzione, maltrattati a scopo sessuale o sfruttati per la produzione di materiale pornografico: 500.000 in **Brasile**, 300.000 in **Thailandia**, altrettanti in **India**, 100.000 nelle **Filippine**... A **New York**, sarebbero circa 30.000 i minori dediti alla prostituzione e a **Parigi** il loro numero oscillerebbe tra i 10.000 e i 15.000; si tratta di un fenomeno in espansione anche nel nostro Paese con una maggiore incidenza nel nord e nel sud, mentre il centro è coinvolto "solo" per il 18,1% delle violenze sessuali a danno di minori di 14 anni (fonte: *Mani Tese*)

- **Palermo**, settembre 1998 - Accusa in aula i pedofili che l'hanno violentato e loro, fuori dal tribunale, tornano alla carica con un inseguimento che finisce con una sigaretta schiacciata sul petto e sulle spalle di un bimbo di nove anni.

(*Corriere della Sera*, 28/9/98)

- Il Parlamento italiano ha recentemente approvato, il 3 agosto 1998, la **Legge n° 269** "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" con la quale intende colpire non solo i reati realizzati nel nostro Paese, ma



anche quelli compiuti da cittadini italiani all'estero .

Art. 16 Legge 269-98 1° comma:

Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a 3 anni ... (omissis), di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, ... (omissis) la seguente avvertenza: Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge n. 269/98: "La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero."

*(www.parlamento.it/parlam/leggi/982691.htm oppure
Gazzetta Ufficiale n.185 del 10/08/1998)*

- La nuova legge permette di colpire chi produce, diffonde e detiene materiale pedo-pornografico anche via Internet. ECPAT-ITALIA, in collaborazione con l'ARCI, sta sviluppando un progetto rivolto al mondo di Internet, "Per Una Rete a Misura di Bambino".

REGOLE ELEMENTARI PER I GIOVANI NAVIGATORI

- non dare a nessuno la tua password, neanche al tuo miglior amico;
- non inviare a nessuno la tua foto, numero di carta di credito o dati bancari dei tuoi genitori, indirizzi di casa/scuola o numero telefonico;
- non frequentare una chat-room e non partecipare ad una conferenza se qualcuno dice o scrive qualcosa di strano o preoccupante; in ogni caso parlane sempre con i tuoi genitori;
- non rispondere a e-mail o messaggi allusivi o indecenti; se ti capita di notare linguaggi volgari parlane sempre con i tuoi genitori;
- ricordati che le offerte troppo belle probabilmente non sono mai vere.

(www.cambio.it/ecpat)

ARTICOLO 35

Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la

vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.

ARTICOLO 36

Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.



Un milione di bambini tessono tappeti su decine di migliaia di telai sparsi tra il **Pakistan**, l'**India** e il **Nepal**. Antiche ditte di esportazione si rivolgono a intermediari locali che a loro volta girano l'ordine ai proprietari di telai. Tutti vogliono guadagnare rifacendosi sui dipendenti finali che spesso sono bambini: preferiti non solo per via delle piccole dita molto adatte ad annodare piccolissimi nodi, ma anche perché più docili e indifesi. I bambini non hanno scelta. Prelevati da lontani villaggi con la corresponsione di un anticipo a poverissimi genitori, vengono imprigionati in stanze anguste, con poca luce, a rovinarsi ossa e vista dietro un telaio annodando lana su fili ben tesi, dormendo poi nello stesso locale in mezzo a polvere, nutriti male. Quando si tagliano, la ferita viene bruciata con un fiammifero per non sporcare i tappeti con il loro sangue. (fonte: Mani Tese)

ARTICOLO 37

Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:

- a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né la pena capitale, né l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
- b) nessun fanciullo debba essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente.

L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;

- c) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età. In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia

considerata preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari;

- d) qualsiasi fanciullo privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, nonché del diritto di contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione sul suo caso.



Washington, 15 ottobre '98 - Il giovane nero Dwayne Allen Wright, condannato per aver ucciso una donna quando aveva appena 17 anni, è stato messo a morte ieri negli Stati Uniti con una iniezione letale in un penitenziario della Virginia.

È la prima persona giustiziata nei tempi moderni per un delitto commesso quando era ancora minorenne.... La stessa sorte toccata ieri a Dwayne Allen Wright potrebbe toccare ad altri 70 minori detenuti nel braccio della morte di 15 Stati americani, la maggior parte di loro in Texas.

(fonte: Ansa-Reuters)

- Gli standard internazionali per i diritti umani e i trattati internazionali proibiscono l'esecuzione di minori di 18 anni al momento del reato. Dal 1990 Amnesty International ha registrato esecuzioni di minorenni in 5 paesi: Iran, Nigeria, Pakistan, Arabia Saudita e Stati Uniti. Il caso degli **Stati Uniti** è emblematico: 12 Stati detengono persone minorenni all'epoca del reato nei bracci della morte e dal 1985 5 di essi ne hanno giustiziati 9; alla fine del 1996, almeno 47 minorenni al momento del reato si trovavano ancora nel braccio della morte in 15 Stati.

(fonte: Amnesty International)

ARTICOLO 38

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si

- estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
 3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15^{mo} anno di età ma non ancora il 18^{mo}, gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai più anziani.
 4. In conformità all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.



Secondo le più recenti stime, più di 300.000 bambini-soldato stanno combattendo in conflitti armati in tutto il mondo e molte centinaia di migliaia sono membri di forze armate che possono essere inviate in combattimento in qualsiasi momento. La definizione *bambino-soldato* intende qualsiasi persona sotto i 18 anni che fa parte di una forza armata regolare o irregolare, comprendendo anche coloro con funzioni di supporto come cuochi, portantini, messaggeri ecc...

Sebbene l'età minima consentita attualmente per il reclutamento sia di 15 anni, in alcuni paesi questo avviene a partire dai 10 anni e, purtroppo, talvolta anche prima (...) spesso i ragazzi si arruolano come "volontari" nella speranza di trovare cibo e protezione. L'utilizzo di bambini-soldato non deve trovar posto in una società civile e deve essere fermato

*(Simposio sul Reclutamento dei Bambini nelle Forze Armate- Unicef-Cape Town
30 Aprile 97- www.rb.se - Campagna Internazionale contro l'utilizzo dei
Bambini-soldato- Amnesty Int. Ginevra 30 Giugno 1998-www.amnesty.org)*

ARTICOLO 39

Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di tratta-

mento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di sé e la dignità del fanciullo.

ARTICOLO 40

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua età, nonché dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono garantire in particolare che:
 - a) nessun fanciullo sia perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale nel momento in cui furono commessi;
 - b) qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
 - I essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
 - II essere sollecitamente e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione e presentazione della sua difesa;
 - III avere la propria causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, in particolare in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o tutori;
 - IV non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ed otte-

- nere la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni di uguaglianza;
- V se considerato colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più elevato come stabilito dalla legge;
- VI avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;
- VII avere il pieno rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento.
3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorità e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno a:
- a) fissare un'età minima al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge penale;
- b) adottare misure, ogniqualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato commesso.

ARTICOLO 41

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:

- a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure

b) nel diritto internazionale in vigore in quello Stato.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 42

Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli adulti quanto ai fanciulli.

ARTICOLO 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui diritti del fanciullo, che svolgerà le funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sarà composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporli i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della Convenzione.
5. L'elezione sarà effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della quale si richie-

de il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.

6. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro provvederà a designare un altro esperto tra i propri cittadini fino alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
- 10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
11. Con l'approvazione dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale *oppure* Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato nell'adempimento delle loro funzioni.
12. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese relative allo

svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo.

ARTICOLO 44

1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di questi diritti:
 - a) entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
 - b) successivamente ogni cinque anni.
2. I rapporti redatti in base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo 1/b, a ripetere le informazioni di base precedentemente fornite.
4. Il Comitato può richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
5. Il Comitato sottoporrà all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.

ARTICOLO 45

Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo disciplinato della Convenzione medesima:

- a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle

Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione facenti capo al loro mandato. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporli rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori di rispettiva competenza.

- b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta o indicazioni;
- c) Il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
- d) Il Comitato può formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati parti.

PARTE TERZA

ARTICOLO 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

ARTICOLO 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 48

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.

ARTICOLO 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati parti, loro lo informeranno se favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncerà a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti della presente Convenzione.
3. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da qualsiasi

emendamento essi abbiano accettato.

ARTICOLO 51

1. Il Segretario generale riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli Stati al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà consentita una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 52

Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

ARTICOLO 53

Il Segretario dell'organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

ARTICOLO 54

La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1991, n. 135, S.O.)

LA CONVENZIONE ILO N. 138

ILO è una sigla inglese che sta per International Labour Organization (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

L'ILO è stato fondato nel 1919 ed è oggi un organismo delle Nazioni Unite che si occupa in maniera specifica dei temi del lavoro.

La peculiarità dell'ILO è che i suoi organi non sono formati solo dai governi che fanno parte delle Nazioni Unite, ma anche da rappresentanti degli imprenditori e dei sindacati.

Il massimo organo dell'ILO è la Conferenza Internazionale del Lavoro, che si riunisce una volta all'anno. Tutti gli stati membri inviano quattro delegati: due rappresentanti del governo, un rappresentante degli imprenditori e un rappresentante sindacale.

I compiti principali dell'ILO sono:

- 1) definire le regole minime da rispettare nell'ambito del lavoro
- 2) controllare l'applicazione delle stesse da parte degli stati aderenti
- 3) fornire consigli ai paesi membri in materia di lavoro

Le decisioni assunte dall'ILO si distinguono in convenzioni e raccomandazioni. Le convenzioni rappresentano regole che devono essere poi ratificate dai parlamenti dei rispettivi paesi affinché le trasformino in leggi nazionali. Le raccomandazioni, invece sono dei puri e semplici consigli.

Il progetto dell'ILO è sempre stato quello di eliminare il lavoro minorile innalzando l'età minima di assunzione.

La prima convenzione sul lavoro minorile venne emanata nel 1919 e fissava per l'industria l'età minima di assunzione a 14 anni. In seguito furono emanate altre convenzioni riguardanti altri settori.

Nel 1973 venne emanata la convenzione n. 138 che fissa regole generali sull'età minima di assunzione al lavoro.

Nella convenzione 138 sono anche fissati i limiti per l'assunzione nei diversi tipi di impiego. In essa si stabilisce che l'età minima per svolgere lavori che implicano attività pericolose alla salute non può mai essere inferiore ai 18 anni.

ARTICOLO 1

Ogni Stato Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a perseguire una politica nazionale volta ad assicurare

l'abolizione effettiva del lavoro minorile e ad elevare progressivamente l'avvio al lavoro ad un'età compatibile con il pieno sviluppo fisico e mentale del giovane.

... (seguono altri 7 articoli)

In Italia la legge di base che definisce l'età di avvio al lavoro e che regola il lavoro minorile è la n° 977 del 17 ottobre 1967.

(fonte: Mani Tese)

Paesi che al 1992 avevano ratificato la Convenzione ILO n. 138 e l'indicazione dell'età a cui hanno fissato l'avvio al lavoro.

Paese	Anni	Paese	Anni
Algeria	16	Germania	15
Antigua e Barbuda	15	Grecia	15
Belgio	15	Guatemala	14
Bielorussia	16	Guinea Equatoriale	14
Bulgaria	16	Honduras	14
Costa Rica	15	Iraq	15
Cuba	15	Irlanda	15
Francia	16	Israele	15
Italia	15	Romania	16
Kenia	16	Ruanda	14
Libia	15	Russia	14
Lussemburgo	15	Spagna	15
Malta	16	Svezia	15
Mauritius	15	Togo	14
Nicaragua	14	Ucraina	16
Niger	14	Uruguay	15
Norvegia	15	Venezuela	14
Olanda	15	Yugoslavia	15
Polonia	15	Zambia	15
Rep. Dominicana	15		

A tutt'oggi i paesi che hanno ratificato la convenzione sono 61 su 174.

(fonte: A. FYFE, *Child Labour. A guide to project design*, ILO 1993)

CONFERENZA DI OSLO SUL LAVORO INFANTILE

Organizzata dall'UNICEF il 27-30 ottobre 1997

PIANO D'AZIONE

1 CONTESTO

1.1 La Conferenza di Oslo sul Lavoro Infantile ha riproposto la crescente preoccupazione internazionale sul problema dello sfruttamento dell'infanzia. La Conferenza si è basata sugli strumenti normativi internazionali largamente accettati, in particolare la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e la Convenzione dell'ILO sull'Età Minima di Ammissione al Lavoro (n° 138/1973) e la Convenzione del Lavoro Forzato (n°29/1930), nonché su una cornice legislativa consistente nel Piano d'Azione del Vertice Mondiale per l'Infanzia (1990) e la Dichiarazione di Jomtien sull'Istruzione Universale. La Conferenza ha inteso fornire un seguito alla conferenza di Amsterdam sul lavoro Infantile (1977).

1.2 I partecipanti alla Conferenza di Oslo hanno riconosciuto l'importanza dei molteplici incontri internazionali e regionali, i quali hanno contribuito all'analisi sulla questione del lavoro infantile. In particolare si è fatto cenno a:

- La Dichiarazione di Vienna ed il Programma d'Azione del Vertice Mondiale dei Diritti Umani (1993);
- Il Programma d'Azione della Conferenza del Cairo su Popolazione e Sviluppo (1994);
- La Dichiarazione e il Programma d'Azione del Vertice Mondiale di Copenhagen sullo Sviluppo Sociale (1995);
- La Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'Azione della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne (1995);
- La Dichiarazione di Stoccolma e il Piano d'Azione del Congresso Mondiale contro lo Sfruttamento Commerciale e Sessuale dei Bambini (1996);
- La Sintesi della Presidenza e le conclusioni della confe-

- renza di Amsterdam sul Lavoro Infantile (1997);
 - La Dichiarazione del Nono Summit SAARC a Malé (maggio 1997);
 - La Dichiarazione di Cartagena sull'Eliminazione del Lavoro Infantile (maggio 1997);
 - Le Raccomandazioni al Vertice dell'OUA ad Harare (1997);
- 1.3 L'investimento nello sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dell'infanzia rappresenta un imperativo etico, sociale ed economico per tutte le società. La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia costituisce la cornice giuridica per la promozione e la protezione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di tutti i bambini, secondo un approccio integrato. Ciò significa che a tutti i bambini, senza eccezione, deve essere garantita la sopravvivenza, lo sviluppo personale e sociale, nonché l'integrità fisica, psicologica e morale. Significa anche che devono essere adottate speciali misure di protezione per quei bambini che si trovino in situazioni particolarmente difficili.
- 1.4 Il lavoro infantile è al tempo stesso conseguenza e causa della povertà. Pertanto le strategie volte alla riduzione e alla eliminazione della povertà devono necessariamente occuparsi di questo problema. Il ricorso al lavoro infantile rallenta la crescita economica e lo sviluppo sociale e rappresenta una flagrante e seria violazione dei diritti umani fondamentali. La relazione tra lavoro infantile e le condizioni sociali del bambino e della sua famiglia dovrebbe essere posta al centro delle politiche di sviluppo sociale sostenibile. L'iniziativa 20/20, che propone ai Paesi sviluppati ed in via di sviluppo (PVS) interessati di investire in media il 20% dei propri fondi di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e dei propri budget nazionali, rispettivamente, in programmi sociali di base quali l'istruzione obbligatoria e l'assistenza sanitaria, può contri-

buire efficacemente nella battaglia contro il lavoro infantile. I dati parlano chiaro: l'investimento in capitale umano sin della prima infanzia, tramite l'istruzione e la salute, garantisce ad una società maggiori potenzialità di sviluppo economico e sociale.

- 1.5 I bambini lavoratori, e le bambine in modo particolare, vivono una condizione di grave pericolo, in quanto il lavoro infantile compromette la salute del bambino, la sua sicurezza ed istruzione, nonché il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Le bambine sono specialmente esposte a questi rischi e richiedono, pertanto, speciale attenzione.
- 1.6 Una azione efficace contro il lavoro infantile esige impegno politico, la creazione di una ampia coalizione che includa il governo e tutti i settori della società e adeguate risorse. L'obbligo di sviluppare e attuare politiche, leggi, strategie e metodologie rivolte all'eliminazione del lavoro infantile spetta ai governi. Un buon governo può potenziare al massimo i presupposti di una crescita economica giusta e sostenibile, quale strategia per combattere lo sfruttamento dell'infanzia. Bisognerebbe riconoscere al tempo stesso che le azioni preventive costituiscono lo strumento più valido, in termini di rapporto costi-benefici, per l'eliminazione del lavoro infantile.
- 1.7 L'istruzione e soprattutto l'istruzione obbligatoria, è uno dei mezzi principali di prevenzione ed eliminazione del lavoro infantile. I bambini esclusi dal sistema scolastico si trovano esposti ad ogni forma di sfruttamento, in particolare quello economico, come appunto il lavoro infantile. I bambini lavoratori, o i potenziali bambini lavoratori, e il flusso di bambini nel mondo del lavoro può essere contrastato predisponendo un sistema di servizio scolastico accessibile e di qualità, universale ed obbligatorio, gratuito per tutti.
- 1.8 La cooperazione sul piano internazionale può concorrere

alla definizione di standard, alla generale riduzione della povertà, alla migliore valutazione dell'impatto che l'adozione di provvedimenti per combattere il lavoro infantile produce sui bambini e le rispettive famiglie, nella cornice della cooperazione regionale ed internazionale. Essa può inoltre favorire la promozione di impegni mirati alla eliminazione del lavoro infantile.

1.9 I paesi industrializzati devono adoperarsi con credibilità per raggiungere quanto prima l'obiettivo concordato nel quadro delle Nazioni Unite di stanziare lo 0,7% del PIL all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), e devono ugualmente attivarsi per un utilizzo più sensato delle risorse esistenti, in stretta cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

2. OBIETTIVI E PRIORITÀ

2.1 Il principale obiettivo è l'eliminazione del lavoro infantile

2.2 L'obiettivo è quello di proteggere l'infanzia da ogni sfruttamento economico e dall'esercizio di qualunque lavoro che rischi di essere pericoloso e di interferire con l'istruzione del bambino, o che sia dannoso alla sua salute, nonché al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

...(omissis)

In Italia la legge base che definisce l'età di avvio al lavoro e regola il lavoro minorile è la n. 977 del 17 ottobre 1967.

Essa stabilisce che l'età per l'avvio al lavoro è di 15 anni, in coincidenza con il termine dell'istruzione obbligatoria. Tuttavia prevede che in agricoltura o nelle imprese familiari possano essere impiegati anche i ragazzi di 14 anni, part-time o in lavori stagionali, purché il lavoro non sia faticoso e non interferisca con la frequenza scolastica. La legge, dopo aver proposto una distinzione terminologica tra fanciulli (minori che non hanno compiuto i 15 anni) e adolescenti (minori tra i 15 e i 18 anni) regola l'orario di lavoro e definisce i periodi di riposo a seconda del tipo di lavoro.

Essa stabilisce la durata delle ferie pagate, l'assistenza medica preventiva gratuita e controlli sanitari periodici, così come l'addestramento obbligatorio sul posto di lavoro. Inoltre stabilisce altri principi importanti come l'età minima per l'esecuzione di lavori faticosi, pericolosi e insalubri (16 anni per gli uomini e 18 per le donne) e il divieto del lavoro notturno per i fanciulli e gli adolescenti.

La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che la esercita attraverso gli Ispettorati del lavoro.

Oltre alla legge 977, ci sono altre norme su aspetti specifici fra cui il D.P.R. N. 432, del 20 gennaio 1976 per la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri; la legge n. 25 del 19 gennaio 1955 che disciplina l'istituto dell'apprendistato e la legge sui contratti di formazione e lavoro (la N. 79 del 25 marzo 1983 e le integrazioni successive).

TESTO DELLA LEGGE N. 977, 17 OTTOBRE 1967 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

CAMPO DI APPLICAZIONE

1.

Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.

Per “fanciulli” si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni. Per “adolescenti” si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.

(...)

REQUISITI DI ETÀ E DI ISTRUZIONE

3.

L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.

In agricoltura e nei servizi familiari l'età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.

(...)

5.

NON POSSONO ESSERE ADIBITI:

- a) I fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;
- b) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;
- c) i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;
- d) i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;
- e) i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio

- e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;
- f) i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
 - g) i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;
 - h) i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

(...)

7.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

(...)

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO PESI

14.

I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:

fanciulli maschi	Kg. 10
fanciulle femmine	Kg. 5
adolescenti maschi	Kg. 20
adolescenti femmine	Kg. 15

- b) trasporto con carretti a una o due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
- c) trasporto con carretti a 3 o a 4 ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
- d) trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei veicoli.

Per quanto, riguarda le donne minori in stato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, N. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

LAVORO NOTTURNO

15.

È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

(...)

ORARIO DI LAVORO

18.

Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

(...)

RIPOSO SETTIMANALE

22.

Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato. Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonché in riprese dirette della Radiotelevisione, il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica.

(...)

CARTA DI IMPEGNI

PER PROMUOVERE I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ED ELIMINARE LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO MINORILE

Sottoscritta nel 1998 da: Ministero per la Solidarietà Sociale, per le Pari Opportunità, della Pubblica Istruzione, del Commercio con l'Estero, del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell'Interno, per gli Affari Esteri, dell'Industria, Commercio e Artigianato, Cgil Cisl Uil, Istat, Ilo, Unicef, Confindustria, Cna, Confcommercio, Confartigianato, Confagricoltura, Confapi, Clai,

PREMESSA

Questa “Carta di impegni per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile” costituisce un programma di azioni concrete che il Governo e le parti sociali sottoscrivono e s’impegnano a realizzare nei prossimi mesi.

La Carta costituisce la traduzione per il nostro Paese del Programma sottoscritto dal Governo Italiano nella recente Conferenza Internazionale svoltasi ad Oslo (27-30 novembre 1997).

...(omissis)

1. GLI IMPEGNI

Per eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile sono necessarie azioni integrate che puntino sulla prevenzione, investano sulla educazione e formazione, attivino sostegni economici e culturali alle famiglie, promuovano i diritti delle donne. Tali azioni devono essere parte di un programma concertato tra amministrazioni dello Stato, parti sociali, ONG; devono saper mettere in rete le opportunità e le risorse; devono localizzarsi nei contesti comunitari. *Per eliminare lo sfruttamento del lavoro minorile è importante proibire e punire ma al contempo dare SOLUZIONI POSITIVE E CONCRETE AI CASI CONCRETI.*

Promuovere dei sistemi di controllo particolari ed elabo-

rare meccanismi intersettoriali di ispezione del lavoro, agendo in linea con i principi contenuti nel Piano di azione adottato ad Oslo nell'ottobre 1997. Scuola, famiglia, lavoro, impresa sono i cardini della strategia per il superamento del lavoro minorile.

1.1 IN SEDE INTERNAZIONALE E NEL RAPPORTO CON I PAESI DEL MONDO

Il Governo e le parti sociali si impegnano a:

- Promuovere e sostenere ogni iniziativa volta all'approvazione da parte dell'OIL di una nuova convenzione sulle forme più intollerabili di sfruttamento. A tal fine si proseguirà nell'attività, anche bilaterale, con altri paesi in vista del raggiungimento di tale obiettivo, dando continuità ai rapporti già intrapresi con i Paesi del Mediterraneo.

...(omissis)

Il Governo si impegna a:

- avvalersi di forme di incentivi/disincentivi affinché gli investimenti industriali all'estero comportino l'assunzione, da parte delle imprese, dell'impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile;
- incoraggiare l'adozione, nell'ambito della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, di programmi coerenti con gli obiettivi delle convenzioni fondamentali dell'ILO.

Le parti sociali si impegnano a:

- definire codici di condotta negoziati per i settori e/o le imprese che internazionalizzano in vario modo le proprie attività prevedendo in essi il rispetto dei diritti umani fondamentali e l'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile.

L'azione italiana sul piano internazionale, avvalendosi del contributo della nostra Cooperazione, si impegna a:

- destinare significative risorse della Cooperazione alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza adottan-

do linee guida che meglio recepiscano gli obiettivi fissati nelle recenti conferenze internazionali;

- assistere i Paesi attivamente coinvolti nell'eliminazione del fenomeno con ricorso ad un approccio integrato per arginare la povertà, insistendo sulle attività di formazione ed educazione di base in particolare per le donne, bambine e bambini in circostanze difficili;
- "adottare" un Paese seriamente impegnato nello sconfiggere la piaga del lavoro minorile attraverso accordi bilaterali. Tale progetto dovrà consistere nella creazione di iniziative concrete per allontanare i minori dal lavoro, attraverso alternative di formazione professionale e studio. Sarà una "micro-iniziativa", ma potrà avere valore esemplare e perciò significativo.

1.2 - IN ITALIA

Contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile rientra nel Piano d'Azione per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

A tal fine si assume come criterio per l'azione, la visione integrata delle politiche, della legislazione, delle risorse. La legge n.59/97 che conferisce autonomia, funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, la legge 309/90 e la Direttiva n. 600/96 che prevedono l'attuazione da parte delle scuole di attività educative e didattiche finalizzate alla educazione, alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, la Legge 216/91 che prevede interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose, la Legge 285/97 per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e il Piano d'azione per l'infanzia e l'adolescenza, la legge 40/98 sulla disciplina dell'immigrazione (art.36), la Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133/96. In tal modo si potranno affrontare contestualmente i problemi della dispersione scolastica, dell'educazione alla salute per la prevenzione della tossicodipendenza, dell'immigrazione, dello sfruttamento minorile, degli abusi dei minori, della microcriminalità. Questi interventi convergono nel rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nel ter-

ritorio, determinante per assicurare la convivenza civile e il tessuto democratico.

...(omissis)

Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore conoscenza del fenomeno del lavoro minorile in Italia, l'ISTAT, l'organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -su incarico di quest'ultimo- con il contributo delle parti sociali, avvieranno uno studio approfondito sul rapporto tra bambini, adolescenti e attività lavorative, con l'obiettivo di cogliere gli aspetti sia patologici di tale rapporto (lavoro minorile all'interno e all'esterno della famiglia), sia fisiologici (aiuto in casa, trasmissione di cultura artigiana agricola, entrata precoce nel mondo del lavoro, ecc...). L'iniziativa conoscitiva sarà condotta in correlazione con il Ministero della Pubblica Istruzione relativamente al monitoraggio della frequenza scolastica nella scuola dell'obbligo e all'indagine condotta presso gli insegnanti. Specifica attenzione in questo contesto verrà rivolta al fenomeno del lavoro dei bambini extracomunitari che vivono in Italia.

Il lavoro minorile è anche l'altra faccia dell'abbandono scolastico.

L'obiettivo cui vogliamo tendere è che nessun ragazzo si perda, che si investa sulle potenzialità di ciascuno, che cresca la stima nei confronti della scuola e se ne percepisca il valore sociale e civile.

...(omissis)

Il Ministero della Pubblica Istruzione assume l'impegno delle seguenti specifiche azioni, nell'immediato e a partire dall'anno scolastico 1998/99:

- promuovere per insegnanti e dirigenti iniziative di formazione sulle problematiche del disagio e dell'abbandono scolastico che aiutino a ripensare i contenuti, i metodi, l'organizzazione della didattica, in relazione ai bisogni profondi dell'infanzia e dell'adolescenza;

- introdurre attività aggiuntive in grado di interessare gli alunni, aiutando quelli maggiormente in difficoltà a superare il senso di estraneità e di dolore che spesso caratterizza la loro esperienza scolastica, predisponendoli all'insuccesso, alla svalutazione di sé, all'abbandono definitivo;
- prevedere forme flessibili di rientro a scuola nei casi di lavoro minorile;
- gestire l'anagrafe scolastica e il monitoraggio delle frequenze in modo che vengano segnalati con tempestività non solo gli abbandoni, ma le situazioni a rischio, così da consentire, in accordo con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, opportuni interventi anche preventivi;
- Aprire la scuola alla cultura del lavoro, rendendo il lavoro una componente dell'esperienza formativa, offrendo ai giovani informazioni sulle opportunità professionali che si potranno presentare loro. Le imprese possono essere chiamate a partecipare a questo processo di indirizzo mediante esperienze lavorative infrascolastiche e stage formativi, strumenti utili a mettere in contatto il giovane con il mondo del lavoro. La scuola e le organizzazioni datoriali potranno identificare "percorsi di conoscenza" da proporre alle imprese che aderiranno a questo programma.
- Coinvolgere le famiglie, anche attraverso la formazione dei genitori, favorendo la crescita di consapevolezza dei problemi, la partecipazione alla vita della scuola, l'assunzione di responsabilità anche nella vigilanza.
- Prevedere "contratti" con le famiglie degli alunni in situazione di abbandono scolastico, con forme di incentivi/sanzioni volte a favorire il rientro a scuola degli alunni non più frequentanti.
- Aiutare e sostenere le famiglie.

Ci rivolgiamo agli Enti locali perché applichino la legge 285/97(*) *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, dotando il proprio territorio di un programma concreto a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Governo con gli Enti locali, si impegna a promuovere programmi contro la povertà e l'esclusione sociale utilizzando

la legge 285 del 28 agosto 1997 e lo strumento del reddito minimo di inserimento. Sollecitiamo gli Enti locali ad utilizzare le opportunità offerte dalla legislazione vigente perché si promuovano occasioni di svago; formazione, socializzazione per il tempo libero delle ragazze e dei ragazzi, coinvolgendo l'associazionismo, il volontariato ed il no profit.

Il Governo s'impegna a:

- sostenere le famiglie bisognose nel far studiare i propri figli attraverso le politiche di diritto allo studio, prevedendo anche detrazioni fiscali per le spese scolastiche;
- costruire con l'apporto degli enti locali, una rete di servizi - anche rilanciando l'azione dei consultori attraverso la loro riqualificazione- che sostenga la funzione educativa della famiglia favorendo il dialogo ed il reciproco aiuto tra le famiglie stesse.
- Applicare le leggi in materia di lavoro minorile e rafforzare nonché coordinare gli interventi ispettivi e repressivi. In questo senso è necessaria una iniziativa mirata, straordinaria, concordata tra tutte le istituzioni a ciò deputate.

...(omissis)

Il Tavolo di concertazione tra il Governo e le parti sociali si impegna, in considerazione dell'interesse superiore dell'infanzia a realizzare tavoli di concertazione a livello locale per debellare ogni forma di sfruttamento della manodopera minorile

(Fonte: CGIL 1998 - <http://cgil.it>)

(*) **Legge 28 agosto 1997, n. 285**

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997

Art. 1. (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazio-

nale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse piú confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo é riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
 - a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - b) numero di minori presenti in presídí residenziali socioassistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
 - c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della Pubblica Istruzione;
 - d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà cosí come stimata dall'ISTAT;
 - e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di Grazia e Giustizia.

Quale rapporto tra globalizzazione dei mercati e lavoro minorile?

Dr. Carlo Devillanova

*Docente a contratto presso l'Istituto di Scienza delle Finanze
all'Università Bocconi di Milano - Direttore Prof. Roberto Artoni*

GLOBALIZZAZIONE E LAVORO MINORILE

La globalizzazione ed il lavoro minorile: rispettivamente un fenomeno economico ed un problema sociale profondamente interrelati. Oggi entrambe le questioni sono al centro del dibattito socioeconomico. In primo luogo, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione ha reso più visibile il problema. La televisione, le foto sui giornali, hanno avvicinato realtà distanti migliaia di chilometri ed hanno portato nelle nostre case le immagini della povertà, dello sfruttamento minorile, sensibilizzando l'opinione pubblica ed accrescendo la nostra consapevolezza del fenomeno. In secondo luogo, la mobilitazione delle coscienze è stata stimolata da un altro, forse meno nobile, motivo.

L'aumento della disoccupazione e della povertà nei paesi occidentali è stato da alcuni associato al contestuale aumento delle

importazioni di manufatti dai paesi in via di sviluppo. In altre parole, si ritiene che la concorrenza dei paesi a bassi salari nei confronti dei paesi industrializzati abbia creato grosse difficoltà a quei settori industriali basati sull'abbondante uso di lavoro poco qualificato.

Si è da qui diffusa la convinzione che l'assenza di una regolamentazione internazionale dei diritti dei lavoratori abbia permesso ai paesi in via di sviluppo una concorrenza sleale, basata su un progressivo peggioramento delle condizioni dei lavoratori (standard del lavoro) e sullo sfruttamento dei minori in questi paesi. Molte imprese avrebbero, infatti, deciso di trasferire la produzione di manufatti dai paesi occidentali (nei quali il costo del lavoro è più alto) ai paesi in via di sviluppo (dove sia i salari, che gli standard del lavoro sono inferiori), con conseguente riduzione della domanda di manodopera non qualificata nei paesi industrializzati. A prescindere dall'entità dell'effetto che questo processo ha avuto sui salari e sulla disoccupazione nei paesi industrializzati, questione tuttora aperta, resta il fatto che esso ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema degli standard internazionali del lavoro e sull'occupazione minorile.

Questo breve intervento cercherà di introdurre la questione. Prima di procedere, è necessario chiarire i termini del problema e fornire qualche informazione sulla sua dimensione.

IL LAVORO MINORILE

È il basso costo della manodopera minorile che ne giustifica - in termini economici - l'utilizzo: i bambini sono meno coscienti dei propri diritti, più remissivi, più controllabili. È estremamente difficile quantificare la diffusione del lavoro minorile nel mondo, poiché si tratta di un fenomeno in gran misura "nascosto".

Molti bambini lavorano, infatti, in famiglia (per esempio, svolgono le faccende domestiche, hanno cura dei fratelli minori, lavorano nei campi) o in piccole imprese familiari, rendendo spesso invisibile la loro presenza agli occhi dell'osservatore esterno.

Ad occultare ancor di più il fenomeno, interviene la reticenza delle autorità pubbliche negli stati in cui il lavoro minorile è mag-

giormente diffuso. È facile capire che nessun paese ha interesse a mettere in luce un fenomeno moralmente condannato dalla comunità internazionale e, molto spesso, proibito da leggi nazionali puntualmente disattese. Infatti, in quasi tutti i paesi, la legge vieta di lavorare a chi non abbia raggiunto un'età minima; moltissimi paesi hanno firmato almeno una delle convenzioni internazionali sul lavoro minorile, le cifre dimostrano come, a discapito del quadro normativo, il lavoro minorile sia una realtà preoccupantemente diffusa.

Le cifre più attendibili sembrano essere quelle recentemente fornite dall' ILO¹, secondo le quali, solo nei paesi in via di sviluppo, circa 250 milioni di bambini fra i 5 ed i 14 anni (un bambino su quattro) partecipano in qualche misura all' attività produttiva. Tra loro, la metà lavora a tempo pieno. Ciò significa che, in questi paesi, più di 120 milioni di bambini fra i 5 e 14 anni non possono andare a scuola. Naturalmente, esistono grosse differenze fra paesi. Ad esempio, l'Africa è il continente dove il fenomeno è più diffuso: ogni 5 bambini, due lavorano (il 41% del totale); in Asia un bambino su cinque lavora, il che equivale a più di 150 milioni di minori. Tali cifre non prendono in considerazione le attività non-economiche, quali i servizi, anche a tempo completo, presso la loro famiglia. Sempre secondo le stime ILO, la percentuale di bambini impiegata in attività non-economiche è stimata fra il 15% ed il 20%. Se si sommano questi numeri, si ottiene l'impressionante conclusione che quasi la metà dei bambini che vivono nei paesi in via di sviluppo lavorano.

La drammaticità del fenomeno è accresciuta dall'esame delle condizioni di lavoro, sulle quali, purtroppo, l'informazione è meno omogenea e varia sensibilmente da paese a pae-

¹International Labour Office Bureau of Statistics, "Statistics on Working Children and Hazardous Child Labour in Brief", Ginevra, aprile 1998. L'inchiesta comprende l'Africa, l'Asia (a esclusione del Giappone), l'America Latina, i Paesi Caraibici e l'Oceania (escluse l' Australia e la Nuova Zelanda). Il fenomeno del lavoro minorile è diffuso anche nei paesi industrializzati e negli ex paesi del blocco comunista. Tuttavia l'attenzione si è principalmente rivolta ai paesi in via di sviluppo perché li vive l'87% dei bambini al di sotto dei 18 anni di tutto il mondo (dati UNICEF 1997)

se. Alcuni studi rivelano che oltre la metà dei bambini lavora almeno durante nove ore giornaliere, e per sette giorni la settimana. Gli orari sono più duri nelle comunità rurali, dove si concentra gran parte del lavoro minorile².

Moltissimi fra questi piccoli lavoratori (più dell'80%, secondo inchieste dell'ILO) non ricevono alcun salario; quando percepita la retribuzione è molto inferiore a quella degli adulti e ben al di sotto al minimo legale. A ciò si aggiunga che, soprattutto in alcuni paesi del Sud-est asiatico e dell'Africa occidentale, esistono ancora forme di schiavitù: i bambini sono venduti e trattati come merci, spesso utilizzati nell'industria dei tappeti, del vetro o della prostituzione.

Le attività in cui i minori sono impiegati possono essere altamente pericolose per la loro salute. Spesso l'ambiente di lavoro non rispetta le benché minime condizioni di sicurezza ed espone i bambini al rischio d'incidenti, al contatto prolungato con sostanze pericolose, a condizioni di lavoro malsane. È vero che il problema della sicurezza delle condizioni di lavoro in questi paesi non riguarda solo il lavoro minorile. Tuttavia, a parità di condizioni, la persona che non abbia ancora terminato la sua fase di sviluppo psicofisico sarà più vulnerabile. Si pensi alle conseguenze che il trasporto di materiali pesanti può avere sulla formazione della colonna vertebrale e sulla futura crescita del bambino. Vi sono numerosi studi che dimostrano come il lavoro abbia conseguenze negative sullo sviluppo della persona, sia in altezza che in peso, e sulla sua salute. Di solito le attrezzature di lavoro e gli strumenti di protezione sono pensati per gli adulti, e risultano inadatti ai bambini. Infine, chi inizia a lavorare da piccolo, a parità d'età sarà stato maggiormente esposto ai pericoli dell'ambiente di lavoro.

Naturalmente alcuni casi attraggono l'attenzione dell'opinione pubblica più di altri. Si pensi ai bambini impiegati nelle miniere (1% circa) o ai pescatori di profondità delle Filippine, o, ancora, a quelli che lavorano presso gli altiforni.

²Relativamente ai 250 milioni di bambini occupati in attività produttive più del 70% lo fa nel settore "agricoltura, caccia, foresta e pesca".

Tuttavia, anche lavori che possono apparire più salubri nascondono a volte realtà angoscianti. Questo è il caso del settore del “commercio, ristoranti ed alberghi”, che da solo impiega più dell’otto per cento dei lavoratori al disotto dei 15 anni. Da quattro studi campione³ svolti in Kenya, Messico, Filippine e Sri Lanka, risulta come i fenomeni di prostituzione minorile si concentrino proprio in tale settore, piuttosto che nelle strade o in case chiuse in senso stretto. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 1996, solo in Asia, il traffico della pornografia coinvolge circa un milione di minori. Molti studi confermano, inoltre, che i bambini adibiti ai lavori domestici sono vittime d’abusi sessuali e punizioni inumane. In tali condizioni, sono assai probabili danni permanenti di natura psicologica ed emozionale. Per non parlare dei danni fisici e di tutte le malattie a trasmissione sessuale quali l’AIDS.

GLOBALIZZAZIONE

In senso lato, il termine “globalizzazione” sta a indicare il processo di integrazione culturale ed economica fra le nazioni. Radio, televisione, Internet, hanno ridotto le barriere alla comunicazione fra paesi e culture, rendendoci sempre più consapevoli e partecipi a quello che accade nel resto del mondo. La riduzione dei costi di trasporto e l’evoluzione delle tecnologie informatiche hanno permesso una spettacolare integrazione dei mercati dei beni, dei servizi e dei capitali.

Spesso, per dare un’idea dell’accresciuta globalizzazione dei mercati mondiali, si riportano le cifre relative al commercio internazionale negli ultimi 30 anni: per i paesi OCSE⁴, nel 1960 la quota del commercio (misurato dalla media di importazioni ed

³ Le conclusioni dei quattro studi sono state raccolte in Blank Maggie (1995), “In the Twilight Zone: Child workers. In the Hotel, Tourism and Catering, Industry”, ILO Ginevra.

⁴ L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è una organizzazione alla quale aderiscono i paesi più industrializzati del mondo e che fra i suoi obiettivi annovera lo sviluppo del commercio internazionale.

esportazioni di beni e servizi) sulla produzione era pari al 12,5%, nel 1990 ammontava al 18,6%. Indiscutibilmente, il commercio internazionale ha attraversato negli ultimi 30 anni una fase di crescita. In realtà questi numeri non danno ragione dell'assoluta novità del processo che stiamo vivendo in questi anni. Basti pensare che a livello globale il commercio come percentuale della produzione è oggi solo moderatamente più alto che nel 1913.

Quali sono, allora, le caratteristiche dell'attuale integrazione internazionale che la trasformano in un fenomeno del tutto nuovo? In primo luogo, l'oggetto principale del commercio internazionale è cambiato: adesso sono i beni intermedi ad animare la maggior parte degli scambi. Infatti, tra i produttori si è diffusa la pratica di suddividere la produzione in molti stadi, che hanno luogo in paesi diversi: un bene prodotto nel paese A può essere il risultato dell'assemblaggio di componenti prodotte nel paese B, a loro volta risultato dell'assemblaggio di sub-componenti prodotte nel paese C.

L'espressione massima di tale pratica si ha nel caso delle imprese multinazionali, che, attraverso la localizzazione dei propri impianti possono sfruttare i vantaggi offerti da ciascun paese. Per esempio, la costruzione di un'automobile richiede materie prime, lavoro, tecnologia. Un'impresa costruttrice di automobili può decidere d'impiantare la produzione delle componenti che maggiormente richiedono lavoro in un paese dove il costo del lavoro è inferiore.

Queste parti della macchina possono poi essere trasportate in un paese con tecnologia più avanzata e maestranze più qualificate per completarne la produzione. Legato a questo aspetto, è l'emergere di paesi a bassi salari esportatori di manufatti, in cui i prodotti semi-finiti sono spediti per ricevere operazioni che richiedono un massiccio uso del fattore lavoro.

Complementare a questo quadro, è un terzo fondamentale fattore della globalizzazione: l'accresciuta mobilità dei capitali, grazie sia al progresso tecnologico dei mezzi di comunicazione che ad una diffusa volontà politica di ispirazione liberista. Ne è seguita una crescente competizione fra paesi per attrarre nuovi investimenti.

GLOBALIZZAZIONE E LAVORO MINORILE

Occorre, a questo punto sgombrare il campo da un pericoloso equivoco: la ragione dello sfruttamento minorile, per lo meno nelle sue forme più inumane, non può essere ricercata nelle differenze socioculturali fra paesi; laddove esso è diffuso è piuttosto una scelta obbligata. Vi sono forme di lavoro minorile (in schiavitù o semi-schiavitù, lavori pericolosi e/o molto duri, la prostituzione e la pornografia, il lavoro al di sotto di un'età minima) e pratiche (il traffico di bambini) che sono considerate intollerabili da tutti i paesi, a prescindere dalla loro cultura, religione e grado di sviluppo.

Pare esserci, cioè, un consenso generalizzato su ciò che è moralmente inammissibile. Nel 1959, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia proclamava che a nessun bambino dovrebbe essere permesso lavorare prima di un'appropriata età minima e, in nessun caso, in occupazioni che potrebbero pregiudicare la sua salute, o la sua educazione o interferire con il suo sviluppo fisico, mentale o morale⁵.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino del 1989 è stata sottoscritta da ben 187 paesi.

Detto ciò, quali sono i nessi fra globalizzazione e sfruttamento del lavoro minorile? Il tema è estremamente complesso. Basti pensare che in molti paesi il lavoro dei bambini era utilizzato ben prima della loro apertura al commercio internazionale, o che, fra i nostri antenati, il lavoro minorile era ampiamente diffuso. È quindi necessario individuare quali siano le conseguenze della globalizzazione su un fenomeno che è esistito in passato e che, probabilmente, esisterebbe tutt'oggi a prescindere da essa. Conviene inquadrare l'occupazione minorile all'interno del più vasto problema degli standard del lavoro. Le tre caratteristiche dell'integrazione internazionale sopra menzionate, spingono tutte a una "corsa verso il basso" nella definizione degli standard del lavoro nei paesi in via di sviluppo. In un mercato globale, i paesi in via di sviluppo

⁵United Nations (1983), "Human Rights: A Compilation of International Instruments", principio 9

competono principalmente in prodotti ad alto contenuto di lavoro poco qualificato, quel fattore di produzione del quale sono maggiormente dotati. Inoltre, per accaparrarsi gli investimenti stranieri, adottano politiche di riduzione del costo del lavoro.

Al fine di aumentare la propria competitività, sono disposti a ridurre gli standard del lavoro e, nel caso specifico da noi considerato, ad occupare i minori. È chiaro che l'abolizione del lavoro minorile significherebbe, per questi paesi, la perdita di una fetta del mercato a vantaggio di quei paesi che continuassero ad utilizzarlo. Si tratta, quindi, di un gioco al ribasso: fino a quando anche solo un paese potrà abbassare il costo del lavoro riducendo gli standard (impiegando bambini), tutti gli altri paesi avranno incentivo a farlo. In questo senso, la domanda di lavoro minorile è frutto della globalizzazione. Per ciò che riguarda l'altro lato del mercato, l'offerta di lavoro minorile, la povertà dei paesi in via di sviluppo pare essere una ragione sufficiente.

Con salari estremamente bassi e povertà diffusa, il lavoro minorile diventa un necessario mezzo di sostentamento della famiglia. Si potrebbe argomentare che questa situazione è propria dello stadio di sviluppo di queste economie e destinata a scomparire col trascorrere del tempo. Cioè, se è vero che la concorrenza internazionale spinge questi paesi ad utilizzare il lavoro minorile, essa però costituirebbe una condizione necessaria per il loro sviluppo economico⁶.

Quindi, attraverso l'apertura al commercio internazionale i paesi poveri sperimenterebbero un processo di crescita economica; l'accresciuta ricchezza gli permetterebbe, in futuro, di elevare gli standard del lavoro e di eliminare l'occupazione minorile.

Portando il discorso alle sue estreme conseguenze, imporre oggi a tali paesi restrizioni degli standard di lavoro e l'elim-

⁶ Questa la tesi sostenuta, ad esempio, da Sachs Jeffrey D. e Warner Andrew (1995), "Economic reform and the Process of Global Integration".
Brookings Papers on Economic Activity, n 1

nazione dell'occupazione minorile significherebbe negargli il diritto allo sviluppo economico.

Questo tipo di ragionamento solleva alcune riserve. Prima di tutto questo processo potrebbe essere intollerabilmente lungo. In secondo luogo, esiste sufficiente evidenza sul fatto che del processo di crescita in questi paesi non stia beneficiando la popolazione, o gran parte di essa. Vi è un innegabile interesse da parte degli investitori stranieri a che il costo del lavoro, in questi paesi, continui ad essere basso. Infine, spesso le loro esportazioni servono giusto a pagare gli interessi sui prestiti ricevuti dal mondo industrializzato, creando una sorta di circolo vizioso di perpetuazione della povertà.

Lo scetticismo nei confronti di posizioni deterministiche (ed eccessivamente ottimistiche) del problema pare, quindi, pienamente giustificato.

CONCLUSIONI

Come sempre, è difficilissimo indicare la soluzione ad un problema di così ampia portata. Una strada percorribile è l'emanazione di convenzioni internazionali, al fine di uniformare in tutti i paesi le leggi sullo sfruttamento del lavoro minorile. Tuttavia, da sola essa non può bastare. In primo luogo, perché è quasi impossibile verificare la conformità dei vari paesi alle regole stabilite e, comunque, punire quelli che eventualmente le trasgredissero. In secondo luogo, perché gli effetti di una regolamentazione uniforme potrebbero avere conseguenze indesiderate e drammatiche sui bambini stessi. In molte realtà, il divieto ad impiegare bambini nelle fabbriche costringerebbe migliaia di loro alla disoccupazione, alla fame, al lavoro nero, alla prostituzione, alla delinquenza. La stessa critica può essere sollevata contro quelle iniziative in difesa dei diritti del bambino che agiscono "attraverso il mercato". Si tratta, in pratica, di negozi ed etichette che garantiscono che nella produzione dei prodotti, non è stato impiegato lavoro minorile.

A parte la difficoltà di monitoraggio di tali iniziative (per esempio, un oggetto che nella sua fase finale di lavorazione

non utilizza lavoro minorile, potrebbe impiegare un bene intermedio prodotto utilizzandola), queste iniziative lasciano aperto il problema del destino di quei bambini che, in seguito ad esse, perderanno il loro lavoro. Per tale motivo è necessario accompagnare questi interventi con aiuti diretti ai paesi, affinché i bambini che smettano di lavorare non finiscano in lavori peggiori del precedente o, peggio, sulla strada. Il lavoro minorile nega ai bambini il diritto all'istruzione ed a raggiungere un pieno sviluppo psicofisico, diritto sancito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Non basta, quindi, toglierli dal lavoro, occorre anche garantirgli la possibilità di accedere a tali diritti. Se i paesi nei quali vivono non se ne possono permettere l'onere, perché eccessivamente poveri, ciò spetterà ai paesi più ricchi. **Sancire imperativi morali senza volerne pagare il costo è un'insopportabile ipocrisia.**

Questa considerazione conduce ad un ultimo punto. Per ragioni etiche, in Italia, ed in tutti i paesi industrializzati, la legge vieta il lavoro minorile. Bene, se l'Italia fosse chiusa agli scambi con gli altri paesi, il costo di questa scelta ricadrebbe interamente su di noi. Infatti, se i bambini non possono lavorare, se devono essere rispettate condizioni di sicurezza nelle fabbriche, se ai lavoratori sono garantiti i diritti sindacali, questo si traduce in maggiori costi di produzione e, quindi, più elevati prezzi dei prodotti. Il commercio internazionale e la mobilità del capitale permettono di rompere questo nesso e ci consentono di scaricare sui lavoratori dei paesi più poveri, ed in particolare sui bambini, il costo di queste norme. Vietiamo ai minori di lavorare nel nostro paese, ma compriamo a bassissimo prezzo i tappeti annodati dai bambini indiani.

Una volta riconosciuta quest'incoerenza, non si può continuare a far finta di niente; l'eliminazione, in tutto il mondo delle forme di sfruttamento minorile più intollerabili diventa un obbligo morale per tutti noi.

In marcia per i diritti dell'infanzia

In occasione dell'86^a conferenza dell'ILO Kailash Satyarthi, un ingegnere indiano che da anni si dedica al problema dei bambini sfruttati, ha lanciato l'idea di una marcia mondiale contro lo sfruttamento minorile. È nata così la Global March, che, partita il 16 Aprile 1997 anniversario dell'assassinio di Iqbal Mashri, ha attraversato 107 paesi del mondo, Italia compresa, per concludersi il 4 giugno 1998 a Ginevra, sede della riunione.

PROPOSTE DELLA GLOBAL MARCH

1. Mobilitazione dell'opinione pubblica contro le ingiustizie sociali che obbligano i bambini a lavorare, per diffondere la conoscenza delle ingiustizie sociali (discriminazione delle donne e delle minoranze, distribuzione iniqua della terra e delle risorse economiche, sottoccupazione, disoccupazione e trattamento iniquo dei lavoratori adulti) e delle disparità nei rapporti internazionali (peso enorme del debito estero che grava sui paesi del Sud, effetti perversi della globalizzazione e dell'imposizione di programmi di aggiustamento strutturale) che obbligano i bambini a lavorare per vivere.
2. Eliminazione immediata delle forme più intollerabili di lavoro infantile. Adozione di tutte le misure necessarie per eliminare immediatamente il lavoro in condizioni di schiavitù o forzato, il lavoro pericoloso o dannoso, l'uso dei bambini negli eserciti, nella prostituzione, nella pornografia e nel traffico di stupefacenti. Necessità di rafforzare i meccanismi di protezione permanente a livello locale e nazionale per garantire i bambini in situazioni a rischio.
3. Riabilitazione e reintegrazione sociale dei bambini lavoratori. I bambini liberati saranno i destinatari di programmi di

riabilitazione, istruzione e sviluppo, necessari ad assicurare un'infanzia serena. Per raggiungere questo obiettivo è necessario offrire alle famiglie alternative sostenibili, rompendo così il cerchio della povertà e dello sfruttamento. Dotazione di fondi per i programmi di riabilitazione, da gestire con la partecipazione delle famiglie.

4. Stanziamento di risorse nazionali e internazionali per garantire un'istruzione gratuita e obbligatoria a tutti i bambini e le bambine del mondo. Occorre insistere affinché le autorità a tutti i livelli diano priorità all'istruzione e le Agenzie Internazionali, le Banche di sviluppo e gli Stati donatori forniscano l'appoggio finanziario necessario. Ulteriori fondi necessari per gli investimenti sociali, in particolare nel campo dell'istruzione, potranno essere ottenuti attraverso una decisa riduzione del debito estero di molti paesi.
5. Ratifica e applicazione delle leggi esistenti e delle Convenzioni sul lavoro infantile da parte degli Stati, che devono tener fede agli impegni presi, con riferimento alle leggi costituzionali, a quelle nazionali e alle dichiarazioni internazionali. La maggiore quantità possibile di risorse dev'essere dedicata all'attuazione di interventi immediati. Inoltre l'Oil deve premere sugli Stati aderenti e monitorarne le azioni, in collaborazione con i movimenti dei lavoratori e altri organismi competenti, come le organizzazioni non governative, coinvolgendo anche i bambini e le loro famiglie già nella fase preparatoria della nuova Convenzione.
6. Promozione di azioni concrete da parte di imprenditori e consumatori, sollecitando gli imprenditori a sostituire i bambini con gli adulti e riconoscendo a questi ultimi salari dignitosi e condizioni di lavoro giuste. Vanno applicate misure transitorie per garantire la sicurezza e il benessere dei bambini. Infine va promosso l'acquisto di prodotti ottenuti senza il ricorso allo sfruttamento infantile.

Kurdistan Park

Gino Strada, chirurgo di EMERGENCY

Come sia successo, Awan non lo ha mai saputo.

Era in un campo a raccogliere legna per il fuoco, poi un rumore assordante, il dolore, e il mondo che sembra allontanarsi...

Si sarebbe svegliata molte ore dopo, in un letto di terapia intensiva.

Suleimania è una grande città, era la capitale culturale del Nord Irak, prima di essere sconvolta dalla guerra. A Suleimania c'è il Centro Chirurgico per Vittime di Guerra, costruito da EMERGENCY nel 1995, con i soldi raccolti dai tanti sostenitori italiani e con i fondi di ECHO, l'ufficio umanitario dell'Unione europea.

È lì che adesso si trova Awan, nove anni. È toccato a Susanne, nostra infermiera svedese, con l'aiuto di un interprete, spiegarle che non vedrà più la madre e la sorella, morte nella stessa terribile esplosione di quella mina antiuomo di fabbricazione italiana.

E sarà ancora Susanne a starle vicino, quando Awan piange nell'accorgersi che neanche la sua gamba sinistra si è salvata, e che ora si trova sola, bambina mutilata senza più famiglia in un mondo violento e poco ospitale.

Ci sono voluti due interventi chirurgici per Awan, e credo anche tanto affetto, per farle superare - o almeno così sembra, a noi che osserviamo le cose in modo superficiale - i momenti iniziali dopo la tragedia. Quando la trasferiamo nella corsia pediatrica, cinque giorni dopo, Awan conoscerà un mondo strano, diverso.

Si troverà con altri coetanei, passati prima di lei per lo stesso inferno, mutilati da altre mine. Forse, a poco a poco, incomincerà a credere che quello è il mondo dei bambini, o almeno dei bambini curdi.

È quel che ci sorprende sempre, e che continuiamo a non capire, dei nostri bambini: che riprendano così in fretta a sorridere, a giocare, a essere felici.

O è forse una illusione?

Ne abbiamo discusso spesso tra di noi, nel vederli orribilmente mutilati andare a casa contenti, come a noi da piccoli non dispiaceva che ci avessero tolto le tonsille: per almeno una settimana il gelato era assicurato, anche due o tre volte al giorno.

E non siamo mai arrivati a capo di nulla, ci siamo solo detti che forse, e l'idea ci è parsa agghiacciante, questi bambini hanno soltanto visto sempre e soltanto questa realtà, nella loro famiglia e in quella dei loro vicini.

Essere mutilati da una mina diventa, qui, quasi normale, come il venire sbranati da un dinosauro se si vive nel Jurassic Park.

Awan è rimasta con noi tre mesi, perché gli unici parenti rimasti abitano in un villaggio molto distante da Suleimania. Le ferite, quelle chirurgiche, sono guarite in fretta, ha imparato a camminare con le stampelle.

Ha frequentato, con tanti altri, il corso di fisioterapia e riabilitazione. Le sedute si tengono in ospedale, in attesa di entrare nel nuovo grande Centro di Riabilitazione che EMERGENCY ha costruito.

Tre mesi dopo, è uscita dal Laboratorio Ortopedico con una protesi. Ancora un po' di pazienza, per abituarsi a camminare, sempre più in fretta, poi a correre e a giocare a palla.

Oggi Awan vive nel suo villaggio con gli zii, la rivedremo per i controlli e per cambiarle ogni tanto la protesi diventata troppo corta.

Cammina, piccola Awan, e non pensare, se ci riesci, ai mostri del Kurdistan Park.

Ringraziamenti

Il Comitato Scientifico della Fondazione Roberto Franceschi ringrazia tutti coloro che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione di questo volume ed in particolare:

Unicef,

Via V. Orlando, 83 - 00100 Roma Tel. 06-478091
Via U. Foscolo, 3 - 20121 Milano Tel. e Fax 02-862827
E-mail: comitato@unicef.it Web: <http://www.unicef.it>

Amnesty International,

Via G. B. De Rossi, 10 - 00161 Roma
Tel. 06-44901 - Fax 06-4490222
E-mail: info@amnesty.it - Web: www.amnesty.it
Via U. Foscolo, 3 - 20121 Milano
Tel. 02/72003901 - Fax. 02/878176
E-mail: ai.milano@amnesty.it

CGIL

Confederazione Generale Italiana del Lavoro
C.so Italia, 25 - 00198 Roma Tel 06-84761 - Fax 06-8845683
C.so di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano Tel 02/550251
E-mail: info@cgil.it - Web: <http://www.cgil.it>

Mani Tese

Sede Nazionale: Via Cavenaghi, 4 - 20149 Milano.
Tel. 02/48.00.86.17 - Fax 02/48.122.96.
e-mail: manitese@planet.it - Web: www.citinv.it/associazioni/MANITese

Emergency

Via Bagutta 12 - 20121 Milano
Tel 02-75001104 - Fax 02-06003719
E-mail: emergency@emergency.it - Web: www.emergency.it

ARCI

Via Mite di Pietralata, 16 - 00157 Roma Tel 06-419504
Via Agide, 11 - 20135 Milano - Tel 02-5456551
Web: <http://www.arci.it>

ECPAT

Via Urbana, 156 - 00184 Roma,
Tel: 06/4819183 - Fax: 06/4747599
E-mail: ecpat.arci@agora.stm.it - Web: <http://www.cambio.it/ecpat>

Telefono Azzurro

Via dell'Angelo Custode, 1/3 - 40141 Bologna
E-mail: telaz@bo.nettuno.it - Web: www.azzurro.it
Via Massera, 8 - 20145 Milano
Tel 02-345521 - Fax 02-341614

Ordine dei giornalisti

Via Appiani, 2 - 20100 Milano
Tel 02-6361171 - Fax 02-6551307
E-mail: odg@odg.mi.it - Web: www.odg.it



Edito a cura della
FONDAZIONE ROBERTO FRANCESCHI
via E. De Marchi, 8 - 20125 Milano
E-mail: fondazrf@iol.it

Segreteria di redazione: Stefania Cislighi, grafica e copertina: Marco Donati
Finito di stampare: **dicembre 1998**

